

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Visto il Nostro Decreto in data del 9. Maggio ult.^o col quale il Ministro Segretario di Stato per le pubbliche Propriezj è stato autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale una proposta di legge contenente modificazioni alla legge 13. 3^o 1859. riguardo alla istituzione del libero insegnamento, alla forma degli egami, e ai gradi e onori accademici;

Sulla proposizione del Ministro suddetto:

Ubbi il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo deciso, e determinato:

Il prefato Nostro Ministro è autorizzato a ritirare dal Parlamento la proposta di legge sopra menzionata.

dat. a Torino addì 18. Giugno 1860.



*Propostas di modificazioni alla
legge del 13 Novembre 1859, intorno
alla estensione del libero insegnamento,
alla forme degli esami, e
ai Gradi e onori accademici.*

*Relazione alla Camera
dei Deputati.*

Signori,

Molte considerazioni di utilità pubblica
ci mossero a proporre le infrascrivete modificazioni.

Primamente la necessità di crescere le
quarantina e di far vero e efficaci le sussistute;
affine di poter dilatare senza pericolo e insino
agli ultimi termini la libertà d'insegnamento
nel fatto dell'alta scienze; come con altra
propostas di legge abbiamo provveduto a crescere
quelle dell'insegnamento privato e inferiore.

In secondo luogo, tendono le infrascrivete
modificazioni a dar credito nuovo e duraturo
ai gradi e onori accademici e per essi dare
incremento progressivo al sapere più elevato
e profondo, il quale oggi, comune confessarlo,
è alquanto sopravvissuto allo spirito mercantile,
e dalla cospicua evarietà delle meccaniche ap-

pplicazioni
254

plurazioni, sebbene queste medesime non
possano prosperare alla lunga e recare
al mondo che lori meraviglie, sempreche
non rampollino dal ysendale di un'alta
e robusta scienza.

In terzo luogo le profate modificazioni
procurano che l'amore verso una
simile scienza elevata e difficile, si
mantenga non solo per ambizioni di
gloria, ma per desiderio ragionevole e
proporzionale di profitto e di luce.

In ultimo abbiamo voluto in tutta
questa materia introdurre semplicità
ed accordo perfetto, e che l'insegnamento
libero e l'insegnamento ufficiale en-
trino in nobile guerra ed assidua.

Non nascondiamo che queste
modificazioni mirano altresì a
porre in amore e in credito gli
studi letterari e filosofici forse non
apprezzati abbastanza dallo spirito
positivo del secolo. E insieme vogliono
cansare il pericolo di moltiplicare
eccessivamente la mediocrità in ambo
quei rami di saperi.

Le tendenze generali dei tempi.
Sono irresistibili ed hanno un perché

J. Coli

così necessario come fruttuoso. Ma un Governo prudente ed illuminato coordina i propri mezzi ed usa della propria efficacia non a combatterlo, sibbene a regolarne il corso e temperarne gli eustri. Certo è che nella Francia (per qui allegare una prova di fatto) qualora il Governo non avesse in questi ultimi trent'anni protetto ed invigorito gli Studi classici, e segnatamente le lettere greche e latine, quella nazione civilissima periosava di perdere qualsunque notizia. Oltreché, appochissimi, credo, rimane nascosto oggi, come ogni Declinazione della cultura letteraria e filosofica scemì grandemente nel più il pronto e fino criterio del vero, affievolisce il senso, peranche del bello morale e sverri le menti. Si dalla meditazione e si dalla facile applicazione dei principj.

Un altro fine assegnato a queste riforme si è di veder modo d'interessare vivamente e durabilmente agli Studi le ricche e popolose città e invogliarle a spendere intorno ad essi con larga mano. Alcun municipio lombardo

per via d'esempio, vedrà di poter con le leggi presenti non che esigere tale cattedra e tale altra, ma chiamando parecchi liberi insegnanti, e, molto bene retribuendoli, istituire quasi intera Facoltà universitaria. Le scienze e le scuole staranno sempre basse e inerte insino a che se ne lascia tutto il carico al Governo, e i cittadini d'ogni ordine non se ne preoccupino continuamente e non le facciano cose proprie.

Una delle principali disposizioni della Proposta si è che l'art. 100 della legge del 13 novembre 1859, in cui si limita l'insegnamento libero a certi luoghi e a certe specie di corsi, è abolito.

D'altro lato le prove di capacità sono fatte più sicure e complete. L'esame orale stendendosi in parte sul subietto medesimo d'una discussione scritta, toglie di mezzo la possibilità d'ogni inganno e d'ogni plagio; e lo stesso fine si ottiene mediante la disputa sostenuta sul tema stampato.

Però le proposte distinguono le dispute vere e false, le quali accadevano in seno della Commissione, dall'altra divenuta di pura forma, e convertita in grazioso spettacolo. Le dispute vere erano il profitto notabile di assaggiare il candidato nella sua potenza ragionatrice, e nel grado di padronanza al quale è pervenuto maneggiando le sue proposte le materie disputate, e sciogliendole da tutte le ombre e da tutti i dubbi.

Coll'articolo 23, lettera d, e coll'articolo 25, lettera d, viene provveduto perché le culture letterarie non siano al tutto dimenticate dagli studiosi di scienze positive; e viceversa i filosofi e i letterati si avverranno alla certezza, all'ordine e al rigore di quelle. Dal che nasce altresì l'accordo delle facoltà intellettuali e l'intima unione delle scienze, delle lettere e della filosofia.

Ora necessita distinguere la laurea professionale dalla didattica, e la prima, pur meno assai laboriosa dell'altra.

Il corpo sociale umano bisognano

in ciascun anno parechi medici,
chirurghi, avvocati, ingegneri.

Ocorre però contentarsi di quelle
Rosee di scienze che le annesse pro-
fessioni ricercano.

Quanto ai Maestri di Ginnasi
e Licei che pur bisognano all'educa-
zione e istruzione pubblica, è gran-
demente mestieri addestrarli con
particolare cura e speciali discipline,
quindi a tal fine è deputata la
fondazione d'uno Istituto Magi-
strale Superiore, intorno a cui
vi sarà quanto prima, o Signori,
sottomesso un Disegno Di legge.

L'insegnamento universitario
è in tal guisa mantenuto nel
grado eminente che gli comsette,
e levatore ciò che vi rimaneva
di istruzione pressoché elementare.

Ma ognun vede che la Distin-
zione delle Due Lauree, quanto è
razionale e profittevole all'alta
scienza, tanto pericolosa di romper
ad uno degli scogli de' nostri tempi;
e cioè, che niente o pochissimi vo-
gliano fabricare a conseguire la laurea

Dottinaly

Dottrinale, s'ella non reca altra cosa
mentre l'amore di il sapere.

Noi provammo di ovviare a questo
gravissimo ostacolo avendo a quei laureati
alcune carriere pieno di Dignità e non
isprovviste di luoro. L'amministrazione
dell'Istruzione pubblica verrà un qualche
poco rimolata; ma i vantaggi che dalla
Proposta emergono superano di gran
lunga questo parziale impaccio.

Perchè poi le quarentina di capacita
che cerca la legge sieno effettive, conviene
chiudere ai liberi insegnanti ed agli appren-
tisti ogni altra via di giungere a quella
loro Dignità, salvo gli esperimenti di
qui si parola qui sopra, e quindi con-
vieni abolire l'art. 96, e l'art. 84,
della legge del 13 novembre 1859, e tener
solo al Ministro l'uso discreto dell'art. 69.

Non è conveniente, certo, di sopri-
merve tutt'ale Università che abbiano di
second'ordine, e dove nondimeno si rischia
che le Lauree Professionali vengano
conferite con assai poco rigore.

Similmente si può temere che
gli esami, fatti in questo Liceo o in co-
lesto, perdano di severità e di efficacia.

Anzi una esperienza comune insieme
che il tempo e l'incursione con-
ducono appoco per volta un simile
effetto pressoché da per tutto.

Rimedio a ciò abbiamo pensato
una Giunta Straordinaria da costi-
tuirsi ad hoc, Divisa in Due Classi
e da incaricarsi, quasi a modo delle
Assise, ora in un luogo ed ora in
un altro. Essendo qui davvero il
caso di dover di quando in quando
ritirare le istituzioni inerenti i
loro principi.

N° 19.

Progetto di legge
presentato dal Ministro della pubblica Istruzione
(Mamiani)

Immata al v. Maggio 1860.

Modificazioni alla legge 15. glio 1859 intorno
alla estinzione del libero insegnamento alle forme
degli esami e ai gradi e ovvi accademici

Art. 7.

Ni sarà un concorso annuale di Aggregazione semplice in ciascuna Facoltà per qualche speciale materia, di modo che tutte le principali insegnate in essa Facoltà si vengano successivamente a far subietto del concorso.

Art. 8.

Si potrà oltre ciò aprire un simile concorso per la Filologia greca e latina, per la Filologia italiana, per la Filologia orientale, e per l'Archeologia.

Citolo II.

Degli onori e dei diritti delle due specie
d'Aggregazione.

Art. 9.

Chiunque abbia conseguito la Laurea dottoriale appartenente indistintamente a tutte le Università dello Stato, ed in tutte può intervenire alle funzioni e solemnità che vi si celebrano, prendendo posto fra gli Aggregati della sua categoria appartenenti a quella medesima Università.

Il suo nome sarà dal Ministero dell'Istruzione pubblica notificato agli altri Ministeri, perché dai medesimi possa esserne tenuto conto nella collazione degli impieghi che ne dipendono.

Art. 10.

Non manca, egli è addetto particolarmente alla Università in cui venne laureato, o ad altra da lui preferita.

Art. 11.

Similmente, ha diritto di alzare cattedra in qual luogo dello Stato sulla Scienza di cui fu proclamato libero insegnante.

Art. 12.

Professando in una Università, o Accademia, o Istituto Universitario, partecipa all'ammontare delle tasse d'iscrizione pagata dai Studenti suoi e uditori, sempreché

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Citolo 1^{mo}

Dei Gradi e delle Dignità Accademiche.

Art. 1.

Per due sortes di Gradi Accademici:

Il Diploma,

Laurea Professionale.

Art. 2.

Il Diploma si concede ad ogni Studente che prenda tutte le istruzioni dell'insegnamento obbligatorio di una Facoltà e supera le prove di tutti gli esami prescritti dall'art. 23, salvo la disputa pubblica, e la stampa delle tesi.

Art. 3.

Laurea Professionale in Medicina, in Legge, in Matematica, si ottiene con le istruzioni e gli esami qui innanzitutti notati, con la stampa delle tesi e la disputa pubblica.

Art. 4.

Le Dignità Accademiche sono due:

Il Professionato,

L'Aggregazione.

Art. 5.

Queste si distinguono in Due specie, in Aggregazione semplice e in Aggregazione superiore.

La prima conferisce la Dignità della Laurea Doctorale e del libero insegnamento.

L'Aggregazione superiore conferisce più il diritto di supplire nelle loro cattedre i Professori dell'Università a cui è addetto l'Aggregato.

Art. 6.

L'Aggregazione semplice si ottiene mediante l'esperimento

di cui all'art. 26.

L'Aggregazione superiore si consegna con l'esperimento

di cui all'art. 30.

Art. 7.

✓ L'insegnamento suo sia di quelle materie che sono obbligatorie per il Diploma, la Laurea Professionale e l'Aggregazione.

Art. 13.

Sotto la condizione medesima il libero insegnante parteciperà alle tasse di scuola in qualunque luogo dello Stato professi; e le iscrizioni verranno registrate dal Provveditore Provinciale.

Art. 14.

Parteciperà inoltre all'ammontare delle proprie, ogni ora che interverrà agli esami facendo parte delle Commissioni.

Art. 15.

Le cariche d'Ispettore generale, Provveditore di 1^a classe, Presidente di Cibo, primo Bibliotecario, Governatore dell'Istituto Magistrale superiore, non possono essere conferite se non agli Aggregati universitari. E le pensioni loro di riposo sono paragonate a quelle dei Professori supplenti.

Art. 16.

In ogni concorso per le cattedre universitarie, dove la Commissione deputata ad esaminare i titoli dei concorrenti non riconosca in veruno di questi le qualità contemplate dall'art. 69, debbono gli Aggregati venir preferiti, e fra questi, a parità di merito gli Aggregati Superiori.

Art. 17.

Il numero degli Aggregati Superiori che sono chiamati a supplire non può oltrepassare della metà il numero dei Professori ordinari; se n'ha numero dispari vi sarà un supplente di più.

L'insegnamento verrà fra essi distribuito in modo che ciascuno possa supplire almeno a due Professori, congiungendo insieme gli insegnamenti che sono più affini.

Art. 18.

Se il numero degli Aggregati Superiori oltrepassa quello dei Supplenti, le supplenze che rimarranno vuote verranno occupate da chi ha il titolo di Aggregazione corrispondente all'insegnamento e per diritto di anzianità nel titolo stesso.

Art. 19.

Art. 19.

Ricevono un emolumento corrispondente alla terza parte
di quello assegnato ai Professori ordinari, oltre una indennità
proporzionale al supplimento da loro esercitato nell'anno.

Art. 20.

Dopo ventadue anni di titolo hanno diritto ad una pen-
sione corrispondente al terzo dell'emolumento dei Professori ordinari.

Art. 21.

Nelle Facoltà di Lettere, e ~~di Filosofia~~, ~~non si può aspirare se non all'~~
~~Laurea Dottoriale e all' Aggregazione superiore.~~

Art. 22.

Il Diploma impartito dall'Istituto Magistrale superiore tiene luogo del Diploma universitario e della Laurea Professionale.

Titolo III.

Degli esami di Laurea Professionale, di Laurea Dottoriale e di Aggregazione superiore.

Art. 23.

Gli esami per la Laurea Professionale consistono:

- a) In una composizione scritta a porte chiuse;
- b) In un esame orale sopra essa composizione;
- c) In altro esame orale sopra un tema estratto
a sorte.
- d) In un terzo esame orale sopra un tema estratto
a sorte ed attinente ad una disciplina lette-
raria o filosofia scelta dal Candidato fra quelle
quelle insegnate nelle Facoltà di Lettere o Filosofia;
- e) In una disputa pubblica secondo le consuetudini.

Art. 24.

Gli esami per la Laurea Dottoriale non possono essere
ottenuti prima di due anni, né più tardi di cinque; dopo con-
seguire la prima Laurea, e il Diploma di cui all'art. 1.

ovvero il Diploma dell'Istituto Magistrale Superiore. Sarà ammesso all'esperimento egliando chunque abbia in altra celebre Università ottenuto la Laurea Professionale, o un Grado ad esso corrispondente.

Un regolamento indicherà nominativamente le Università e determinerà la equivalenza dei Gradi.

Art. 25.

Detti esami consistono:

- a) In una composizione scritta a porte chiuse e poi messa a stampa;
- b) In un esame orale sopra essa stampata;
- c) In altro esame orale sopra un tema estratto a sorte;
- d) In un terzo sopra un tema estratto a sorte e attinente ad alcuna particolare disciplina scelta dal Candidato.

Se questi aspira alla Laurea di Lettere o di Filosofia, la particolare disciplina verrà scelta fra tutte quelle insegnate nelle altre Facoltà.

O viceversa verrà scelta fra le insegnate nella Facoltà di Lettere e Filosofia, se il Candidato aspira ad altra specie di Laurea.

- e) In una Disputa sopra la tesi liberamente scritta e stampata dal Candidato;
- f) In una legione improvvisa sul tema scelto dalla Commissione di esame;
- g) Nella Disputa pubblica secondo le consuete forme.

Art. 26.

Il regolamento di ciascuna Facoltà determina così le materie circa le quali si deve sostenere l'esame per la Laurea Professionale, da cui sono estratti i temi, come le altre materie aggiunte per la Laurea Dottoriale.

Art. 27.

Per quest'ultima il Candidato è dichiarato altresì libero insegnante sulla Scienze e ramo di Scienze intorno al quale si volge la tesi liberamente scritta e stampata.

Art. 28. 260

Art. 28.

Nondimeno, se il Laureato eserciterà con plauso l'insegnamento libero per corso almeno di due anni, potrà mutar le matricole di esso, quando non esca da tutte quelle integrate nella Facoltà in cui è laureato, e previo parere del Consiglio Superiore.

Vi si intenderanno comprese eziandio le materie strettamente affini e connesse con quelle integrate nella Facoltà.

Art. 29.

L'esperimento per l'Aggregazione superiore non può essere dato prima di due anni dopo conseguita l'Aggregazione semplice, e non più tardi di cinque.

Art. 30.

Esso consiste in una disputa del Candidato col proprio competitore sulla Tesi da ciascuno dei due scritti liberamente e stampata. E in una lezione improvvisata sul tema scelto dalla Commissione. E la tesi come il soggetto della lezione debbono versare in materie comprese nello insegnamento della Facoltà in cui il Candidato ottenne la Laurea Dottrinale.

Art. 31.

Gli esperimenti per le due sortes di Aggregazione non possono essere sostenuti che nelle Università di prim'ordine.

Citolo IV.

Della Giunta straordinaria per gli Esami.

Art. 32.

Il Ministro può nominare una Giunta straordinaria per gli esami, e la invia dove crede più opportuno e secondo il bisogno.

Art. 33.

La Giunta è divisa in due classi; l'una per gli esami in alcuna Università e Scuole annessi, e nell'Istituto Magistrale superiore; l'altra per gli esami nelle Scuole inferiori.

Citolo V

Citolo V.
Disposizioni Generali.

Art. 31.

Per effetto delle presenti legges s'intenderanno abolite tutte le Disposizioni contrarie alla medesima contenute in ogni legge anteriore, e segnatamente gli articoli 84 e 96 della legge del 13 Novembre 1859.